



N. 239/EL-146bis/245/2017

*Il Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

**VISTO** il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

**VISTO** in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale *“al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate”*;

**VISTO** il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale, integrato con



successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

**VISTI** i Piani di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, ora Terna S.p.A.;

**VISTA** la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato d.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

**VISTO** il decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

**VISTO** il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, in particolare, l'articolo 41-bis, recante ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo;

**VISTA** la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

**VISTO** il decreto n. 239/EL-146/181/2013 del 12 marzo 2013, con il quale questo Ministero, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e previa intesa della Regione Friuli Venezia Giulia, ha autorizzato la società Terna S.p.A. alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna "S.E. Udine Ovest – S.E. Redipuglia" ed opere connesse, in provincia di Udine e Gorizia, ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge n. 239/2003 e s.m.i.



**VISTA** la sentenza n. 3652/2015 del 23 luglio 2015, con la quale la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, in accoglimento degli appelli proposti avverso le sentenze del TAR Lazio n. 3992, 3993 e 3994 del 2014, ha disposto l'annullamento del suddetto decreto di approvazione del progetto dell'elettrodotto a 380 kV "Udine Ovest – Redipuglia" per illegittimità derivata rispetto al decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2011-0000411 del 21 luglio 2011, in quanto, secondo il Collegio, *“risulta fondato il secondo motivo di appello con cui si deducono, sotto diversi profili, i vizi di eccesso di potere e difetto di motivazione in relazione al provvedimento con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali, mutando il precedente parere contrario della Soprintendenza per i beni architettonici del Friuli Venezia Giulia, ha espresso parere favorevole al progetto di elettrodotto”*;

**VISTA** l'istanza prot. n. TRISPA/P20150010900 del 2 ottobre 2015, con la quale la Società Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto della società Terna S.p.A., in considerazione della perdurante rilevanza strategica di tali opere elettriche per la Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e dello stato ormai avanzatissimo dei lavori di realizzazione delle infrastrutture autorizzate (realizzato più dell'80% delle opere), ha presentato a questi Ministeri richiesta di rideterminazione in merito all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere in questione;

**CONSIDERATO** che la rete a 380 kV nell'area Nord-Est del Paese si caratterizza per un ampio anello che si chiude ad Ovest nella stazione di Dugale (VR) e ad Est nella stazione di Planais (UD) e tale scarsa magliatura della rete ad altissima tensione determina situazioni critiche, in termini di profili di tensione e di transiti di flussi di potenza prossimi ai limiti di sicurezza, specialmente sulla interconnessa rete a 132 kV, soprattutto anche in caso di fuori servizio accidentale o programmato di uno degli elettrodotti che compongono l'anello;

**CONSIDERATO** che la stazione 380 kV di Redipuglia (GO) è attualmente interessata sia dal transito della potenza proveniente dalla Slovenia sia dalla produzione delle centrali nell'area e rappresenta una criticità nel sistema elettrico friulano in quanto risulta caratterizzata da congestioni che limitano la libera circolazione dell'energia elettrica;

**CONSIDERATO** che l'intervento nasce, dunque, dall'esigenza di rafforzare la magliatura della rete elettrica ad altissima tensione in Friuli Venezia Giulia, potenziare la capacità di trasmissione in sicurezza della potenza prodotta nell'estremo Nord – Est del Paese, nonché ridurre i vincoli alla produzione locale e all'importazione dai Paesi dell'Est Europa;

**CONSIDERATO** che il progetto presentato non è variato rispetto a quello già autorizzato, ma è stato ottimizzato con le modifiche localizzative e tecniche apportate al fine di ottemperare alle prescrizioni del citato decreto VIA n. 411/2011 e del decreto n. 239/EL-146/181/2013.

**CONSIDERATO** che, quindi, gli interventi oggetto del presente iter autorizzativo sono i seguenti:

- Nuovo elettrodotto a 380 kV in doppia terna ottimizzata “Udine Ovest – Redipuglia” della lunghezza di circa 39 km, per un totale di 115 sostegni;
- Variante all'esistente elettrodotto in singola terna 380 kV “Udine Ovest – Planais” dal sostegno 55a al sostegno 59b per una lunghezza complessiva pari a circa 2,1 km, per un totale di 8 sostegni;
- Variante all'esistente elettrodotto in singola terna 380 kV “Redipuglia – Planais” dal sostegno 185a al sostegno 189a per una lunghezza complessiva pari a circa 1,5 km, per un totale di 5 sostegni;



- Nuovo raccordo a 220 kV in singola terna tra la nuova stazione elettrica “Udine Sud” e l’elettrodotto “Redipuglia – Udine NE – der. Safau”, per una lunghezza complessiva pari a 1,8 km, per un totale di 7 sostegni;
- Variante all’elettrodotto 132 kV “Schiavetti – Redipuglia” realizzata in cavo interrato di circa 2,6 km, con infissione di n. 1 sostegno di transizione aereo/cavo e attestazione in aereo di circa 0,4 km all’elettrodotto esistente;
- Stazione elettrica 380/220 kV “Udine Sud”;
- Realizzazione di n. 2 nuovi stalli linea a 380 kV nella esistente stazione elettrica “Udine Ovest”;
- Realizzazione di n. 2 nuovi stalli linea a 380 kV nella esistente stazione elettrica “Redipuglia”;

**CONSIDERATO** che agli interventi oggetto del presente procedimento autorizzativo sono associate demolizioni per circa ventisette chilometri di linee elettriche esistenti;

**CONSIDERATO** che, nell’ambito della suddetta istanza, Terna S.p.A. ha chiesto che l’autorizzazione preveda anche:

- l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ed il vincolo preordinato all’imposizione in via coattiva delle servitù sulle aree potenzialmente interessate dalle opere, ai sensi dell’articolo 52-bis e seguenti del citato d.P.R. n. 327/2001;
- la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del citato d.P.R. n. 327/2001;

**VISTA** la dichiarazione annessa alla citata istanza prot. n. TRISPA/P20150010900 del 2 ottobre 2015, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, con la quale la società proponente ha comunicato che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché l’attestazione del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 239/2004, acquisita agli atti del procedimento;

**CONSIDERATO** altresì che tale opera è compresa fra quelle previste nel vigente “Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale”;

**VISTA** la nota prot. n. 0027551 del 6 novembre 2015, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell’esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;

**DATO ATTO** che, con nota prot. n. TE/P20150005677 del 13 novembre 2015, la società Terna S.p.A. ha provveduto, su indicazione del Ministero dello sviluppo economico, ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi elaborati progettuali, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell’art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

**DATO ATTO** che, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 52-ter comma 1 del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., la società Terna S.p.A., dato l’elevato numero dei destinatari, ha provveduto ad effettuare la comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti interessati mediante pubblicazione per almeno 30 giorni consecutivi negli Albi Pretori Online dei Comuni territorialmente interessati;

**DATO ATTO** che, in particolare, le pubblicazioni agli Albi pretori sono avvenute



rispettivamente dal 15/02/2016 al 18/03/2016 per il Comune di Basiliano (UD), dal 15/02/2016 al 16/03/2016 e dal 17/02/2016 al 18/03/2016 per il Comune di Pasiàn di Prato (UD), dal 15/02/2016 al 16/03/2016 e dal 17/02/2016 al 18/03/2016 per il Comune di Campoformido (UD), dal 12/02/2016 al 16/03/2016 per il Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), dal 15/02/2016 al 16/03/2016 per il Comune di Lestizza (UD), dal 15/02/2016 al 16/03/2016 per il Comune di Mortegliano (UD), dal 15/02/2016 al 18/03/2016 per il Comune di Pavia di Udine (UD), dal 15/02/2016 al 16/03/2016 per il Comune di Santa Maria la Longa (UD), dal 15/02/2016 al 16/03/2016 per il Comune di Trivignano Udinese (UD), dal 15/02/2016 al 15/03/2016 per il Comune di Palmanova (UD), dal 15/02/2016 al 16/03/2016 per il Comune di San Vito al Torre (UD), dal 15/02/2016 al 16/03/2016 per il Comune di Campolongo Tapogliano (UD), dal 15/02/2016 al 16/04/2016 per il Comune di Villesse (GO), dal 15/02/2016 al 16/03/2016 per il Comune di San Pier d'Isonzo (GO), dal 15/02/2016 al 16/03/2016 per il Comune di Fogliano Redipuglia (GO);

**DATO ATTO** altresì che l'Avviso è stato pubblicato, inoltre, sul sito informatico della Regione Friuli Venezia Giulia dal 15 febbraio 2016 al 15 aprile 2016;

**DATO ATTO** che la società ha, inoltre, proceduto alla comunicazione dell'avvio del procedimento, con pubblicazione, in data 15 febbraio 2016 sui quotidiani: "Corriere della Sera" e "Messaggero Veneto"; l'avviso sul "Messaggero Veneto è stato" ripubblicato in data 17 febbraio 2016 a causa di un errore che, nell'edizione del 15 febbraio aveva prodotto una sovraimpressione dei caratteri del testo rendendolo poco leggibile;

**ATTESO** che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, sono pervenute numerose osservazioni;

**CONSIDERATO** che l'intervento di cui trattasi rientra nelle categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, e che parte delle aree interessate dall'intervento ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

**VISTA** la nota prot. TE/P20150005678 del 13 novembre 2015, con la quale la società Terna S.p.A. ha formulato istanza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'avvio della prescritta procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della suddetta istruttoria, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha espresso, in data 2 agosto 2016, il parere positivo con prescrizioni n. 2136, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha, ugualmente, espresso parere favorevole, con Delibera di Giunta regionale n. 1389 del 22 luglio 2016, mentre il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha espresso parere negativo con nota n. 3320 del 17 giugno 2016;

**CONSIDERATO** che, al fine di superare il contrasto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha ritenuto di dover attivare, presso il Consiglio dei Ministri, la procedura prevista dall'art. 5, comma 2, lettera c- bis, della legge n. 400/1988, che si è conclusa con la delibera del 10 agosto 2016, con la quale il Consiglio dei Ministri ha fatto propria la posizione favorevole al progetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base, tra l'altro, delle seguenti valutazioni inserite in premessa:



- “considerando che, nel predetto parere n. 2136 del 2 agosto 2016, la Commissione VIA ha valutato che “le prescrizioni del Decreto di valutazione ambientale n.411/2011 hanno consentito di prevenire e ridurre i potenziali impatti del progetto, il quale proprio grazie all’attuazione di queste prescrizioni risulta migliorativo, in termini di compatibilità ambientale, rispetto al progetto oggetto del precedente procedimento di valutazione di impatto ambientale e che, pertanto, per il MATTM il quadro prescrittivo del citato decreto di VIA, riportato nel parere n. 2136 del 2 agosto 2016, ha dimostrato la propria efficacia”;
- “rilevando il carattere strategico dell’opera in argomento che adeguerà la magliatura della rete, incrementando la sicurezza di esercizio e rimuovendo le limitazioni alla gestione in sicurezza del sistema elettrico del Friuli Venezia Giulia, i rischi per il servizio di mutuo soccorso tra i sistemi elettrici di trasmissione dal verificarsi di incidenti rilevanti ed i limiti allo sfruttamento della produzione efficiente disponibile nell’area e in importazione dalla Slovenia”;

**VISTO** il Decreto ministeriale n. 241 del 6 settembre 2016, con prescrizioni, con il quale le opere hanno ricevuto il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, emanato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa la citata delibera del 10 agosto 2016 del Consiglio dei Ministri;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell’articolo 26, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;

**VISTA** la nota prot. n. 26776 del 3 ottobre 2016, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, in considerazione della conclusione positiva dell’endoprocedimento ambientale, ha convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

**VISTO** il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 18 ottobre 2016, che forma parte integrante del presente decreto (*Allegato 1*), trasmesso con nota prot. n. 28626 del 19 ottobre 2016 a tutti i soggetti interessati;

**CONSIDERATO** che nel corso di detta riunione è stato, tra l’altro, dato conto delle osservazioni pervenute, e acquisite agli atti del procedimento con le relative controdeduzioni da parte di Terna S.p.A., come risulta dal resoconto verbale sopra citato;

**CONSIDERATO** che, nell’ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

**CONSIDERATO** che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

**CONSIDERATO** che il dissenso espresso per gli aspetti paesaggistici dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo deve ritenersi superato dalla già citata delibera del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016 emanata a conclusione della procedura prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera c- bis, della legge n. 400/1988;



**VISTA** la nota prot. n. 0011532 del 12 dicembre 2016, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei Comuni interessati, ha trasmesso la nota prot. n. 63524/P del 6 dicembre 2016 della Regione Friuli Venezia Giulia in merito all'esito del predetto accertamento;

**CONSIDERATO** che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

**VISTA** la deliberazione n. 2392 del 9 dicembre 2016, con la quale la Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, nonché l'Allegato alla stessa Delibera contenente prescrizioni e raccomandazioni;

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda, in particolare, le prescrizioni di cui al punto 2) del citato Allegato, è previsto che le stesse siano ottemperate entro la data di emanazione del presente decreto autorizzativo;

**VISTA** la nota prot. n. 0002353 del 23 gennaio 2017, con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha comunicato, all'esito delle verifiche eseguite, di ritenere che le suddette prescrizioni siano state ottemperate;

**CONSIDERATO** che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

**CONSIDERATO** che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili, in quanto hanno la finalità di far fronte alle sopracitate criticità di esercizio della rete;

**CONSIDERATA** la necessità di accogliere quanto richiesto dalla Società Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

**VISTO** l'"Atto di accettazione" prot. TE/P20160007272 del 14 dicembre 2016, con il quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni, nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza di Servizi;

**RITENUTO** pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

**VISTO** l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

**VISTA** la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

**VISTI** gli atti di ufficio;



## **DECRETA**

### ***Articolo 1***

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna "S.E. Udine Ovest – S.E. Redipuglia" ed opere connesse, in provincia di Udine e Gorizia, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato e la localizzazione individuati nelle planimetrie catastali n. DGCR10001CGL00172, Fogli 1-6, n. DGCR10001CGL00173, Fogli 1-6, n. DGCR10001CGL00174 e n. DGCR10001CGL00182 del 15 settembre 2015, allegate alla citata istanza prot. n. TRISPA/P20150010900 del 2 ottobre 2015 presentata dalla società proponente.

### ***Articolo 2***

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1 nei Comuni interessati, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del d.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni territorialmente interessati dalle opere confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del d.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

### ***Articolo 3***

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di Servizi (*Allegato 1*), nonché delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 2*).

### ***Articolo 4***

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere,



sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'art. 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.

3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della Società Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Copia integrale del progetto esecutivo dovrà altresì essere trasmessa, dalla società titolare del decreto autorizzativo, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – D.G. per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, al Ministero dei Beni Culturali, alle Regioni e agli altri Enti preposti alle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni imposte nel Decreto V.I.A., come ivi specificato. Analogamente, la medesima società dovrà provvedere alla trasmissione degli atti acclaranti l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni da rispettare durante le fasi di cantiere e per quelle successive alla esecuzione dei lavori.
5. Per quanto riguarda il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, la società titolare del decreto autorizzativo dovrà attenersi a quanto previsto dall'articolo 41-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.  
Qualora la società titolare del decreto autorizzativo non dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del predetto articolo 41-*bis*, il materiale scavato dovrà essere trattato come rifiuto ai sensi della parte IV del D.L.vo n. 152/2006.
6. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
7. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.  
Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.  
Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
8. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
9. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
10. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

### **Articolo 5**

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.



### **Articolo 6**

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

### **Articolo 7**

1. Il presente decreto deve essere pubblicato, a cura e spese della Terna S.p.A., unitamente all'estratto del sopracitato decreto ministeriale n. 241 del 6 settembre 2016, recante favorevole pronuncia di compatibilità ambientale, nella Gazzetta ufficiale e in un quotidiano a diffusione nazionale.
2. Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 14 febbraio 2017

IL DIRETTORE GENERALE  
PER IL MERCATO ELETTRICO,  
LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA  
ENERGETICA, IL NUCLEARE  
(Dott.ssa Rosaria Romano)

IL DIRETTORE GENERALE  
PER I RIFIUTI  
E L'INQUINAMENTO  
(Dott. Mariano Grillo)